

COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

REGOLAMENTO COMUNALE

SULLA CONCESSIONE DI AREE PER L'ESERCIZIO DEGLI

SPETTACOLI VIAGGIANTI E CIRCENSI

Adottato dal CONSIGLIO COMUNALE con deliberazione n. 34 del 29/11/1983.-

Allegato unico all'atto n° 34 del 29/11/1983

T I T O L O 1°

ART. 1

La concessione di aree per l'installazione di spettacoli viaggianti e circensi sono disciplinate dalla legge 18 marzo 1968 n. 337, dal T.U. delle leggi di P.S. e dal relativo Regolamento e dalle disposizioni del presente Regolamento Comunale.

ART. 2

La concessione delle aree è rilasciata direttamente dal Comune ad ogni singolo esercente in possesso dei requisiti previsti dagli articoli successivi.

Dette concessioni vengono rilasciate nelle seguenti aree come nell'ordine:

TRAVERSETOLO - CAPOLUOGO:

- a) P.LE DEGLI ALPINI CADUTI IN GUERRA: per l'installazione del parco di divertimenti in occasione delle fiere tradizionali di SETTEMBRE e NOVEMBRE e piccoli circhi;
- b) P.ZZA MARZABOTTO: per l'installazione del parco divertimenti in occasione delle fiere tradizionali di SETTEMBRE e NOVEMBRE per le sole attrazioni di eccezionale novità non presenti altrove;
- c) VIA IV NOVEMBRE: Parcheggio Comunale "Le Piane" per carriaggi e attrezzature di trasporto;
- d) VIA PER PARMA: P.le antistante il Campo Sportivo Comunale; esclusivamente per i circhi.

Nel caso in cui venissero esaurite tutte le aree sopra precisate si potrà far ricorso all'occupazione di aree private - una volta acquisite la disponibilità - previa adozione di apposito atto deliberativo.

ART. 3

Per il rilascio delle concessioni in occasione di Fiere, sagre, feste tradizionali o parchi divertimento è costituita, presso il Comune, una Commissione, con potere decisionale e composta da:

- | | |
|--|--------------|
| - Sindaco o Suo Delegato | - Presidente |
| - Un rappresentante del Corpo di Polizia Municipale | - Membro |
| - Tecnico Comunale o suo delegato | - Membro |
| - Un rappresentante effettivo e uno supplente delle Associazioni Sindacali di categoria nominati di volta in volta congiuntamente dalle Associazioni di categoria con diritto a un solo voto | - Membro |
| - Un impiegato comunale, designato dal Sindaco con funzioni di Segretario | - Segretario |

Nell'esame delle domande la suddetta Commissione dovrà tenere conto ed esprimere il proprio parere sui seguenti argomenti:

- data di inizio e termine della concessione;
- decorosità degli impianti e moralità delle rappresentazioni;
- gli orari giornalieri di lavoro con l'indicazione delle fasce di divieto del sonoro;
- il numero e tipo delle attrazioni ammesse.

Prima del rilascio delle concessioni, come sopra detto, dovrà essere sentito il parere di una Commissione consultiva, composta da due rappresentanti di categoria per ogni Associazione o sindacato locale.

ART. 4

Per le grosse attrezzature, prima dell'entrata in funzione degli impianti, è richiesto un sopralluogo da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza prevista dall'art. 141 del Regolamento per l'esecuzione del T.U. della Legge di P.S. Per i piccoli impianti il titolare dell'impianto deve presentare la dichiarazione di un tecnico iscritto al relativo Albo con la quale assicuri funzionalità, solidità e sicurezza dello impianto medesimo e il rispetto delle misure di legge.

ART. 5

Il titolare dell'attrazione ammessa è tenuto a gestirla direttamente, pena la decadenza della concessione.

Non è consentita la sostituzione dell'attrazione oppure variare arbitrariamente le misure di ingombro delle attrazioni stesse, salvo giustificati motivi riconosciuti validi dalla Commissione di cui all'art. 3. Nel caso in cui un frequentatore abituale ritenesse di riconvertire la attrazione (attrazione che costituisce una novità rinunciando alla vecchia attrazione) l'Amministrazione Comunale gli riconoscerà la possibilità di ottenere la concessione dell'area compatibilmente con la disponibilità di spazio e che non siano lesi i diritti degli altri frequentatori abituali, senza pregiudicare i propri diritti acquisiti come frequentatore abituale.

E' vietata ogni forma di sub-concessione o di associazione postuma alla data della concessione.

In caso di violazione sarà revocata la concessione e tanto il cedente che il concessionario saranno esclusi per il futuro. Del fatto sarà data notizia anche ai Comuni capoluogo di Provincia della Regione Emilia-Romagna.

Per cause di forza maggiore come incendi, cicloni, ecc. di notevole entità che abbiano determinato la sospensione dell'attività e nel caso in cui detta sospensione perduri nel periodo concesso, il Comune si riserva di decidere di volta in volta.

ART. 6

Il Concessionario, pena la revoca della concessione e la futura esclusione da ogni altra concessione, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 5, deve:

- a) - provvedere alla installazione completa delle attrazioni, in condizioni di solidità e sicurezza, entro il termine fissato dalla concessione;
- b) - curare personalmente la manutenzione e revisione periodica degli impianti, dei meccanismi e dispositivi di sicurezza in particolare;

- c) - osservare l'orario di apertura e chiusura delle attrazioni indicati dal Comune e tenere ininterrottamente aperta, illuminata e decorosamente pulita l'attrazione durante le ore di lavoro;
- d) - osservare tutte le prescrizioni stabilite dal Comune ovvero dal Comando Vigili Urbani, per ragioni di ordine pubblico, rispetto della quiete e delle persone di cui all'art. 659 del Codice Penale, nonché delle norme igienico sanitario in vigore. Rispettare gli ordini e le disposizioni, anche verbali, impartite dagli agenti e funzionari del Comune;
- e) - esporre in modo chiaro il cartellino prezzi ed il contrassegno di cui all'art. 6 della Legge 18 marzo 1968, n. 337;
- f) - sistemare decorosamente le carovane-abitazioni, carriaggi e carri attrezzi, dichiarati preventivamente come al punto b) del successivo art. 8, nelle località stabilite dall'Amministrazione Comunale e con l'impegno di non ospitare altre persone e di non adibire ad uso diverso i suddetti mezzi. E' fatto assoluto divieto di sistemare, anche temporaneamente, nelle adiacenze del parco divertimenti ovvero nel luogo adibito a parcheggio, carovane-abitazione o altri veicoli pertinenti a persone estranee al parco stesso. Avvertire tempestivamente i Vigili Urbani di ogni persona, carovana non autorizzata, che soste nell'area di concessione;
- g) - provvedere all'assicurazione contro gli infortuni delle terze persone, utenti delle attrazioni in particolare;
- h) - pagare la tassa sul plateatico, sulla pubblicità, luce e forza motrice ed a rimborsare le spese per il trasporto dei rifiuti od altri servizi;
- i) - osservare la massima pulizia e decoro ove sostano le attrazioni, le carovane e carriaggi;
- l) - rispettare scrupolosamente i tempi e le modalità di sgombramento e messa in pristino delle aree date in concessione;
- m) - collegare gli scarichi delle carovane (lavandini - bagni) con le bocchette della fognatura urbana nel modo che verrà indicato dal personale del Comune;
- n) - è posto assoluto divieto di lasciare liberi gli animali di qualsiasi genere e specie essi siano, anche se utilizzati nello spettacolo;
- à) - pagare anticipatamente il canone forfettario per l'allaccio eventuale all'acquedotto.

ART. 7

Lo sgombramento dei rifiuti prodotti durante l'occupazione dell'area, anche se privata, deve avvenire - in ogni caso - a spese dei singoli concessionari, i quali dovranno provvedere al pagamento anticipato in base alle tariffe vigenti ed ai metri quadri occupati.

T I T O L O I I °

NORME PARTICOLARI

A) - SPETTACOLI VIAGGIANTI

ART. 8

Ogni interessato alla installazione di spettacoli viaggianti nell'ambito del territorio comunale deve presentare domanda in bollo al Sindaco almeno 90 giorni prima della data di inizio della manifestazione.

L'Amministrazione Comunale dovrà dare una risposta almeno 45 giorni prima della data di inizio della eventuale manifestazione.

La domanda, perchè possa produrre i suoi effetti, deve contenere i seguenti elementi:

- a) - generalità (nome, cognome ^{luogo} e data di nascita e residenza), la firma del titolare dell'impianto, recapito al quale inviare la comunicazione dell'esito della domanda;
- b) - il tipo di attrazione che si intende installare e l'esatta misura dell'attrazione stessa, delle carovane abitazione e carriaggi;
- c) - le generalità complete dei familiari eventualmente coadiutori (allegando il certificato anagrafico dello stato di famiglia);
- d) - fotocopia dell'autorizzazione ministeriale che deve essere valido per il periodo della manifestazione;
- e) - fotocopia della polizza della compagnia di assicurazione R.C. dalla quale devono risultare coperti eventuali danni a terzi (spettatori compresi);
- f) - il numero di codice fiscale, allegando fotocopia del tesserino rilasciato dal competente Ministero;
- g) - la dichiarazione di cui al precedente art. 4, per i piccoli impianti;
- h) - ogni altra indicazione relativa alle attrazioni che il richiedente ritenesse utile fornire;
- i) - espressa dichiarazione di conoscenza e di accettazione delle presenti norme;
- l) - data delle precedenti concessioni di aree ottenute dal Comune di Traversetolo.

ART. 9

Per la concessione delle aree indicate al precedente art. 2 l'Amministrazione Comunale tiene conto dei seguenti requisiti, rispettandone l'ordine preferenziale, fino all'esaurimento degli attrazionisti presenti nell'annata base e cioè in quella precedente all'adozione di questo regolamento:

1. - Frequentatore abituale ovvero anzianità di frequenza;
2. - Residenza nel Comune, nella Provincia, nella Regione ed altri;
3. - Anzianità di domanda per la stessa manifestazione o attrazione, attribuendo un punto per ogni anno di domanda anche se non consecutivi;
4. - Interesse spettacolare e novità dell'attrazione;
- 5a.- L'inclusione delle novità viene estesa a tutte quelle attrazioni tradizionali che non costituiscono diretta concorrenza con le attrazioni componenti l'organico del Parco;
- 5b.- In caso di parità di diritti, con la stessa attrazione, prevarrà il concetto della rotazione;

Per novità dell'attrazione non può intendersi una semplice variante ad una vecchia attrazione, ma deve trattarsi di una sostanziale innovazione spettacolare.

L'anzianità di frequenza viene conseguita dopo almeno tre anni consecutivi di rappresentazione nello stesso Comune purchè il concessionario non sia stato oggetto di richiami scritti o sanzioni.

La concessione "una-tantum" non costituirà titolo di anzianità di frequenza per le concessioni da rilasciarsi negli anni successivi nella stessa piazza.

Qualora venissero ampliati le aree messe a disposizione di cui al precedente art. 2, la Commissione di cui all'art. 3 dovrà esaminare l'eventuali nuove attrazioni in base a criteri completamente diversi da quelli sopra enunciati assicurando, attraverso una nuova normativa, una periodica rotazione delle varie attrazioni.

ART. 10

Allorquando si rendano disponibili dei posti per rinuncia, espulsione o per qualsiasi altro motivo, l'assegnazione verrà effettuata riservando, di volta in volta, il primo terzo degli stessi a nuovi attrazionisti inseriti nell'attività da non oltre due anni e, i rimanenti due terzi, con i criteri di cui al precedente art. 9.

ART. 11

A mò di cauzione verrà richiesto il versamento anticipato - a mezzo di assegno circolare o vaglia postale - della relativa tassa O.S.A.P. - R.R. S.U.I. e del canone forfettario per consumo acqua potabile.

Quanto precede entro il termine fissato dal Comune, pena di decadenza della richiesta concessione.

ART. 12

Nel caso di decesso del titolare di una attrazione, ai familiari del defunto conviventi o coadiuvanti nella conduzione della attrazione stessa è riconosciuta l'anzianità di piazza acquisita dal "de cuius", fino a quando l'attrazione rimanga di proprietà e sia gestita dal nucleo familiare stesso.

ART. 13

Qualora il titolare della concessione, per giustificati motivi di forza maggiore ritenuti validi dalla Commissione di cui all'art. 3, non possa installare l'attrazione entro i termini e nel periodo fissato nella concessione, egli conserva l'anzianità acquisita, purchè ne abbia dato comunicazione al Comune almeno tre giorni prima della data della fiera e purchè non sussista recidività. Nei casi di comprovata sopraggiunta malattia o grave incidente sarà sufficiente che il titolare ne dia comunicazione un giorno prima.

ART. 14

Nel caso di formazione di parchi divertimento è prevista una speciale commissione eletta di volta in volta dai partecipanti al parco.

Detta speciale Commissione interna è composta da tre membri del parco divertimenti, eletti dagli stessi attrazionisti.

La Commissione interna del parco divertimenti curerà l'allestimento materiale del parco stesso, sarà responsabile della organizzazione e della disciplina di esso e collaborerà col Comando Vigili Urbani affinchè siano osservate in particolare le disposizioni impartite dai precedenti artt. 5, 6 e 7.

ART. 15

Nei venticinque giorni precedenti alle singole sagre, fiere, feste tradizionali ricorrenti nel Capoluogo e nelle singole frazioni del Comune, nonchè in occasione di eventuali parchi organizzati nelle aree comunali, non saranno concesse autorizzazioni per l'installazione dei parchi minori, o gruppi di attrazioni di qualsiasi genere, compresi i circhi equestri di 1° categoria, concedendo l'autorizzazione per la installazione di una singola attrazione (spettacoli viaggianti) o circhi minori.

B) ATTIVITA' CIRCENSI

ART. 16

Oltre a quanto previsto negli articoli precedenti e in particolare da gli artt. 5, 6 e 7, le attività circensi sono disciplinate dalle seguenti norme:

1. - Le singole domande (in bollo) devono pervenire al Sindaco nel periodo compreso dai 9 mesi ai 3 mesi prima della data dellarappresentazione. L'Amministrazione Comunale darà risposta entro 60 giorni dalla data della presentazione della domanda di cui sopra. Nel periodo in cui si svolgono nel capoluogo fiere e parchi divertimento tradizionali e nemmeno nei 25 giorni antecedenti dette manifestazioni, si potranno autorizzare manifestazioni circensi di 1° categoria;
2. - Il periodo preciso di permanenza del circo, la data di inizio del ciclo di rappresentazioni dovranno essere concordati con l'Amministrazione Comunale almeno 30 giorni prima dello inizio dell'attività;
3. - Eventuali proroghe dovranno essere richieste almeno 3 giorni prima della scadenza prefissata;
4. - Nel caso di più domande per l'impianto di circhi della stessa categoria e per lo stesso periodo, sarà data la priorità al circo che non si è presentato a Traversetolo da più anni per salvaguardare la rotazione periodica per ogni circo; semprechè il richiedente abbia adempiuto a tuttigli obblighi previsti dal successivo art. 17. Tuttavia se un circo non si presenta in occasione del turno assegnato gli, questi passa in coda anche agli eventuali nuovi circhi della stessa categoria;
5. - Nelle domande devono essere indicate:
 - a) - generalità (cognome, nome luogo e data di nascita) e firma del titolare o dell'amministratore delegato, sede anagrafica e recapito al quale inviare la comunicazione dell'esito della domanda;
 - b) - tipo di impianto che si intende installare, esatte dimensioni dello stesso impianto (comprehensive di carri, servizi) e schizzo planimetrico della sistemazione tipo;
 - c) - numero e dimensioni delle carovane-abitazioni e carriaggi;
 - d) - programma degli spettacoli, orari, costo dei biglietti, numero dei collaboratori e dipendenti e ogni altra indicazione che il richiedente ritenesse utile fornire;
 - e) - numero di codice fiscale;
 - f) - il numero di contrassegno di cui all'art. 6 della legge 18 marzo 1968, n° 337;
 - g) - espressa dichiarazione di conoscenza e di accettazione delle presenti norme;
 - h) data delle presenti concessioni di aree ottenute dal Comune di Traversetolo;

- i) - gli allegati da presentare unitamente alla domanda sono:
- 1) Planimetria indicativa degli impianti;
 - 2) Fotocopia dell'autorizzazione ministeriale che deve essere valida per il periodo della manifestazione;
 - 3) Fotocopia della polizza della Compagnia di Assicurazione R.C. dalla quale devono risultare coperti eventuali danni a terzi (il numero degli spettatori deve corrispondere al numero indicato nel nulla-osta ministeriale);
 - 4) Fotocopia del contrassegno rilasciato dal competente Ministero;
 - 5) Dichiarazione di cui al precedente art. 4 per i piccoli impianti;
 - 6) Fotocopia dell'atto di iscrizione nel Registro Ditte presso la Camera di Commercio;
 - 7) Certificato di prevenzione incendi.

ART. 17

Ogni concessionario di aree per attività circensi deve provvedere, sotto pena di decadenza della concessione, al versamento del deposito cauzionale non inferiore alla somma di Lire 100.000=.

La concessione sarà rilasciata previo versamento del deposito cauzionale detto oltre al pagamento anticipato - a mezzo di assegno circolare o vagli postale - della relativa tassa O.S.A.P. - R.R.S.U.I. e del canone forfettario per consumo acqua potabile.

Il mancato versamento di quanto precede e del deposito cauzionale comporta automaticamente la revoca di ogni eventuale autorizzazione e il titolare sarà considerato rinunciatario. Una volta effettuato il versamento potrà rinunciare alla concessione stessa.

Nel caso in cui il concessionario rinunci all'occupazione così come è stata concordata, salvo casi di forza maggiore documentati e riscontrabili e ritenuti validi dall'Amministrazione Comunale, il deposito cauzionale sarà interamente versato nella cassa comunale a meno che la mancata occupazione di suolo pubblico non avvenga per cause attribuibili direttamente all'Amministrazione Comunale e in questo caso non verrebbe meno il diritto alla rotazione e il circo manterebbe quindi il suo turno.

Per circhi di 2° e 3° categoria e per concessioni di suolo pubblico o in frazioni o in quartieri con mestieri o attrazioni dimodeste proporzioni, l'importo del deposito cauzionale sarà deciso e concordato di volta in volta dall'Amministrazione Comunale.

T I T O L O I I I °

S A N Z I O N I

ART. 18

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando non co

stituiscono reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi o regolamenti generali, sono accertate e punite secondo la procedura di cui agli artt. 106 e segg. della legge 3 marzo 1934, n. 383 e successive modifiche.

Secondo la gravità di ogni singola infrazione è facoltà della Commissione di cui al precedente art. 3, su rapporto del Comando Vigili Urbani, proporre inoltre all'Amministrazione Comunale:

- a) - la revoca della concessione in atto;
- b) - l'incameramento totale o parziale della cauzione;
- c) - l'esclusione fino ad un massimo di 5 anni del trasgressore dalle piazze del territorio comunale con spostamento all'ultimo posto della graduatoria solamente per quanto riguarda le attività circensi.

Del fatto illecito sarà data notizia anche ai Comuni capoluogo di Provincia della Regione Emilia-Romagna.

ALTRE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI FIERE, FESTE E MERCATI, SUL RIPOSO DELLE PERSONE E OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO.

- Legge 20.9.1934, n. 2011 - art. 47 - sull'iscrizione sul Registro ditte presso la Camera di Commercio;
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639;
- D.M. 28.4.1976, art. 28 - comma 3° - sulla disciplina del Commercio in occasione di fiere, feste e mercati (supplemento ordinario alla G.U. n. 121 dell'8.5.1976);
- Codice Penale, art. 659 (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone) e art. 669 (esercizio abusivo di mestieri girovaghi);
- T.U. delle leggi di P.S. - art. 66 (mestieri rumorosi e incomodi);
- Regolamento d'Igiene - art. 192 comma 5° (rumori e quiete pubblica);
- Codice della strada - D.P.R. 15.6.1959, n. 393 - art. 7 (occupazione di suolo stradale);
- Regolamento al Codice della strada - D.P.R. 30.6.1959 n. 420, art. 5 (fiere e mercati);
- Regolamento al Codice della Strada - D.P.R. 30.6.1959 n. 420, art. 6 (sosta sul marciapiede);
- Circolare del Ministero del Turismo e Spettacolo del 20.2.1974, n. 1257 TB30 per la classificazione dei circhi;
- Circolare della Prefettura di Parma prot. 679 - Div. Gab. del 28.5.1975 (esibizioni di auto-acrobatiche e moto. Inclusione nell'elenco delle attività spettacolari - art. 4, legge n. 337 del 18/3/1976).

addi 4 10 1983, giorno

o reclami.

Visto: IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

(FOLZANI Cav. Brenno)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

vistato, senza rilievi, dal Comitato Regionale do Controllo sezione decen
trata di Parma, nella seduta del 22-12-83 al n. 31801/20,204
L1, 28-12-1983

IL SEGRETARIO COMUNALE

che il presente Regolamento è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo
Comune per giorni 15 consecutivi e cioè dal 31-12-83 al 14-1-1984
ai sensi dell'art. 62 del T.U.L.C.P. 3/3/1934, n.383, senza
opposizioni.

L1, 15-1-1984

Visto: IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

(FOLZANI Cav. Brenno)

